



APPROFONDIMENTO

I profili di elusività degli *Hybrid Mismatch Arrangements*

di Piergiorgio Valente

Al fine di eliminare le distorsioni derivanti dall'utilizzo degli *hybrid mismatch arrangements*, l'OCSE suggerisce agli Stati di attuare strategie in linea con il proprio sistema fiscale e le prassi interne.

In tale contesto, l'OCSE sottolinea che le misure adottate per contrastare l'utilizzo degli *hybrid mismatch arrangements* devono essere oggetto di costante monitoraggio, in modo da garantire un'adeguata applicazione nelle diverse circostanze che i casi concreti presentano, ed evitare che le stesse misure possano essere aggirate mediante l'utilizzo di *arrangements* più complessi.

1. Premessa

L'OCSE sta ponendo particolare attenzione sui profili elusivi e sui possibili arbitraggi fiscali realizzabili ponendo in essere schemi di **pianificazione fiscale aggressiva**¹. Tra gli schemi rilevati, gli *hybrid mismatch arrangements*² han-

¹ Per approfondimenti in materia di pianificazione fiscale aggressiva, cfr. P. Valente, *Aggressive Tax Planning: profili elusivi delle transazioni finanziarie*, in "il fisco" n. 22/2013, fascicolo n. 1, pag. 3372; P. Valente, *Rapporto OCSE 2011: tax planning aggressivo e legittimo*, in "Corriere Tributario" n. 28/2011; P. Valente, *Aggressive tax planning: esame del Rapporto OCSE sulle iniziative di tax governance*, in "il fisco" n. 18/2011, fascicolo n. 1, pag. 2850; P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, Milano, Ipsoa, 2011, p. 1801 ss.; P. Valente-C. Alagna, *Attenzione dell'OCSE puntata sulla «pianificazione fiscale aggressiva»*, in "Il Quotidiano del commercialista", www.eutekne.info, del 15 febbraio 2013.

no suscitato specifica preoccupazione tra le Amministrazioni fiscali.

Per *hybrid mismatch arrangements* si intendono – in senso lato – strumenti, transazioni ed entità che possono essere ricondotti alle seguenti tipologie³:

- **entità ibride**, trattate come trasparenti ai fini fiscali in uno Stato e come non trasparenti in un altro Stato;
- **entità con doppia residenza**, considerate residenti ai fini fiscali in due Stati;
- **strumenti ibridi**, trattati fiscalmente in maniera differente nei diversi Stati (ad esempio, il medesimo strumento può essere qualificato quale capitale di prestito in uno Stato e quale capitale di rischio in un altro);
- **trasferimenti ibridi**, cioè *arrangements* che sono disciplinati ai fini fiscali come trasferimento della proprietà di un *asset* in uno Stato e come "*collateralised loan*"⁴ in un altro Stato.

2. Gli *hybrid mismatch arrangements*

Si definiscono ibridi gli strumenti che presentano elementi riconducibili al **capitale di rischio** e al **capitale di prestito e/o derivati**; i più dif-

² In materia di *hybrid mismatch arrangements* cfr. P. Valente, *Gli hybrid mismatch arrangements: conclusioni e raccomandazioni dell'OCSE*, in "Il Quotidiano Ipsoa", 16 marzo 2013.

³ Cfr. OCSE, *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*, Parigi, 12 febbraio 2013, p. 40.

⁴ Un *collateralised loan* o "finanziamento collateralizzato" è un'operazione di finanziamento garantito da un *asset* (cd. "collaterale"), di solito rappresentato da un portafoglio di strumenti finanziari.

fusi, nel contesto finanziario internazionale, sono i seguenti:

- **obbligazioni subordinate**⁵;
- **azioni privilegiate convertibili**⁶;
- **azioni privilegiate redimibili**⁷;
- **obbligazioni convertibili**⁸.

Nei Rapporti “*Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*” (di seguito anche, “*Rapporto*”), e “*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*”⁹ (di seguito anche “*Rapporto BEPS*”) pubblicati dall’OCSE, si rilevano i profili di elusività derivanti dallo sfruttamento delle asimmetrie che si registrano tra i diversi regimi fiscali nazionali, utilizzando *hybrid mismatch arrangements*, in particolare al fine di¹⁰:

- ottenere una **“doppia deduzione” dei costi** in tutti gli Stati coinvolti;
- conseguire la deduzione dei costi in uno Stato a fronte della **non tassazione** nell’altro Stato¹¹;
- generare **indebiti crediti d’imposta** per imposte corrisposte all’estero.

L’utilizzo dei suindicati strumenti, pertanto, solleva alcune criticità con riferimento ai seguenti aspetti¹²:

- **riduzione del gettito fiscale** di uno o più degli Stati coinvolti: i costi sostenuti dal contribuente per la creazione e implementazione de-

gli *hybrid mismatch arrangements* sono generalmente deducibili con conseguente ulteriore riduzione del gettito fiscale dello Stato coinvolto;

- **concorrenza fiscale sleale**: per effetto dell’utilizzo degli strumenti in commento, alcune imprese sono in grado di beneficiare di vantaggi competitivi impropri a svantaggio di altre imprese (generalmente, di piccole e medie dimensioni), non in grado di sfruttare *arrangements* simili;
- problemi di efficienza economica nell’allocazione delle risorse: nelle ipotesi in cui si ricorre ad un *hybrid mismatch arrangement*, nello Stato del soggetto investitore un investimento all’estero risulta spesso più remunerativo di un equivalente investimento domestico (in tal modo compromettendo la *Capital Export Neutrality*¹³); esso inoltre appare più vantaggioso di un investimento domestico effettuato da parte di un soggetto residente nello Stato “*target*” dell’investimento¹⁴ (pregiudicando la *Capital Import Neutrality*¹⁵);
- si compromette il principio della trasparenza¹⁶;
- si danneggia il principio di giustizia ed equità in quanto si determina una disparità di trattamento tra imprese multinazionali e piccole e medie imprese che non hanno accesso agli *hybrid mismatch arrangements*.

Di seguito, verranno illustrate le principali strategie di **aggressive tax planning**, attuate ponendo in essere *hybrid mismatch arrangements*.

⁵ Le obbligazioni subordinate sono obbligazioni il cui rimborso, in caso di procedura fallimentare, avverrà solo dopo aver soddisfatto i creditori privilegiati e chirografari.

⁶ Le azioni convertibili conferiscono al titolare la possibilità di scambiarle con azioni ordinarie a condizioni particolari (ad esempio, quando le azioni ordinarie raggiungono una certa quota o quando quelle privilegiate sono state detenute per un certo periodo).

⁷ Le azioni redimibili sono azioni privilegiate emesse con una clausola che riserva alla società il diritto di riacquistarle.

⁸ Le obbligazioni convertibili sono titoli costituiti da un’obbligazione con una cedola fissa o variabile e da un’opzione la quale fornisce la possibilità che il rimborso possa essere effettuato con la consegna di un controvalore di titoli facenti parte di un’altra categoria.

⁹ Il tema degli *Hybrid Mismatch Arrangements* è affrontato inoltre nei Rapporti OCSE *Corporate Loss Utilisation Through Aggressive Tax Planning* e *Building Transparent Tax Compliance by Banks*, pubblicati rispettivamente nel 2011 e nel 2009.

¹⁰ Cfr. OCSE, *Hybrid mismatch arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 11.

¹¹ Cfr. P. Valente, *Aggressive Tax Planning: profili elusivi delle transazioni finanziarie*, cit., pag. 3372.

¹² Cfr. OCSE, *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 11.

¹³ La *Capital Export Neutrality* è strettamente collegata all’allocazione efficiente delle risorse finanziarie in un contesto di tipo internazionale. Si ha *Capital Export Neutrality* quando la scala delle preferenze di un investitore sui Paesi in cui investire le proprie risorse finanziarie, basata sui rendimenti che dagli investimenti egli può ottenere, non cambia in base alle differenze dei regimi fiscali vigenti all’interno degli Stati in cui l’investitore vuole intervenire finanziariamente o in base alle relazioni esistenti tra il Paese in cui il soggetto effettua l’investimento e quello proprio di residenza.

¹⁴ Per ulteriori approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, Ipsoa, 2012.

¹⁵ Un sistema di tassazione soddisfa la *Capital Import Neutrality* se soggetti che investono all’interno di uno stesso Paese subiscono la stessa imposizione e ottengono quindi lo stesso rendimento netto.

¹⁶ Cfr. OCSE, *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 11: “*the public will be generally unaware that the effective tax regime is quite different for those taxpayers that can profit from mismatch opportunities*”.

3. Doppia deduzione

Uno schema – ritenuto elusivo nella pratica – si basa sull'**interposizione di un'entità ibrida** tra due società residenti in Paesi differenti al fine di ottenere una doppia deduzione.

Nello specifico, l'operazione presenta le seguenti caratteristiche:


- una società (di seguito, "società A") residente in uno Stato (di seguito, "Stato A") controlla un'entità ibrida tassata per trasparenza¹⁷ nello Stato A;
- l'*hybrid entity* a sua volta controlla totalmente (o in misura maggioritaria) una società (di se-

guito, "società B") residente in uno Stato diverso da quello in cui è residente la società A (di seguito, "Stato B"). Nello Stato B, l'*hybrid entity* non è tassata per trasparenza;

- l'*hybrid entity* effettua un aumento di capitale nella società B, stipulando un finanziamento di pari importo rispetto al capitale conferito;
- l'entità ibrida corrisponde gli interessi sul finanziamento di cui sopra, i quali rappresentano, per il *lender*, l'unica voce reddituale rilevante.

Di seguito, si riporta lo schema in commento¹⁸:

Tavola 1 - Schema dell'operazione



La società B è soggetta all'imposta sui redditi nello Stato B e, pertanto, gli interessi passivi possono essere dedotti dai suoi redditi. Di contro, lo Stato A applica all'*hybrid entity* il regime di trasparenza fiscale, per cui i relativi interessi sono allocati alla società A e di conseguenza possono essere dedotti dai ricavi di quest'ultima.

L'effetto fiscale dell'operazione in commento è rappresentato da una **doppia deduzione degli interessi passivi** a livello di gruppo. A tal proposito, si sottolinea che risultati simili possono essere conseguiti non solo mediante entità ibride, ma anche, ad esempio, attraverso una società con perdite considerata fiscalmente residente in due diversi Stati, la quale beneficia del regime dello sgravio di gruppo in entrambi gli Stati.

¹⁷ Il reddito prodotto dal soggetto trasparente è imputato ai soci in una misura pari alla percentuale di partecipazione agli utili, la quale è determinata sulla base dell'apporto. Il reddito è imputato ai soci nel periodo di imposta in cui si è concluso quello del soggetto trasparente.


4. Deduzione dei costi in uno Stato a fronte della non tassazione nell'altro Stato

Una strategia attraverso la quale è possibile ottenere benefici meramente fiscali si basa sull'**utilizzo di strumenti ibridi**, i quali, per definizione, presentano caratteristiche tipiche sia degli **strumenti di debito**, sia di quelli di **partecipazione (equity)**.

In tale ambito, si consideri il caso di una *subsidiary* finanziata dalla capogruppo mediante uno strumento ibrido invece che con un *loan plain vanilla*¹⁹. La società finanziata è residente in uno Stato in cui tale strumento è trattato, ai fini fiscali, come debito; pertanto, beneficia del regime di deducibilità degli interessi passivi²⁰.

¹⁸ Cfr. OCSE, *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 8.

¹⁹ *Plain vanilla* è un termine usato per definire una negoziazione *standard*. Di solito, viene usato per definire opzioni, obbligazioni, *futures* e *swap*.

Tavola 2 - Schema dell'operazione²¹

La capogruppo, invece, è residente in uno Stato che tratta lo strumento ibrido come *equity*; di conseguenza i relativi “frutti” sono fiscalmente assimilabili ai dividendi. Pertanto il gruppo, beneficiando sia del regime di deducibilità degli

interessi (nello Stato del *Borrower*) sia dell'esclusione da imposizione sul dividendo (anche parziale) in capo alla capogruppo, avrebbe un beneficio fiscale pari a:

$$[Tax\ rate\ (subsidiary) - Tax\ rate\ (capogruppo) \times (1-0\% \text{ esenzione})] \times (\text{Flussi}^{22} \text{ strumento ibrido})$$

È possibile ottenere gli stessi effetti fiscali avvalendosi di un'entità ibrida oppure effettuando un trasferimento di ibridi²³. A tal proposito, nel Rapporto dell'OCSE “*Building Transparent Tax Compliance by Banks*”, viene posta l'attenzione su uno schema elusivo molto diffuso in ambito finanziario, basato sull'utilizzo dei **Repurchase agreement** (c.d. *Repo*).

²⁰ Per tali fini sono spesso utilizzati i *Preferred Equity Certificates* (PEC), i quali sono considerati dal punto di vista fiscale come *equity* nella maggior parte degli Stati e come debito in Lussemburgo.

²¹ Cfr. OCSE, *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*, Parigi, 12 febbraio 2013, p. 40; OCSE, *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 9.

²² Il flusso può essere qualificato come dividendo o come interesse in base alla legislazione nazionale.

²³ Cfr. OCSE, *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 9: “*Similar results can also be achieved through the use of hybrid entities (e.g. if an entity treated as non-transparent in the country in which it is organised makes a deductible payment to its shareholder(s), whose country of residence treats the foreign entity as transparent thus disregarding the payment for tax purposes) and of hybrid transfers (e.g.*

I *Repo* sono contratti nei quali un venditore (generalmente una banca) cede un certo numero di titoli a un acquirente e si impegna, nello stesso momento, a riacquistarli dal medesimo acquirente a un prezzo (in genere più alto) e ad una data predeterminati.

Il suo effetto economico è quello di un prestito garantito da titoli, in cui la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di riacquisto rappresenta gli interessi sul prestito. Il citato schema si fonda sul differente trattamento fiscale della transazione nelle diverse giurisdizioni.

Un *Repo agreement* può presentare profili di elusività qualora sia effettuato da due società dello stesso gruppo, residenti in diverse giurisdizioni, in quanto alcune giurisdizioni considerano la transazione come una vendita con successivo riacquisto, mentre altre la considerano alla stregua di un *collateralized loan*, da cui ne consegue un diverso trattamento fiscale dei flussi

if two companies enter into a sale and repurchase agreement over the shares of a special purpose vehicle (SPV) and one country treats the transaction as a sale and repurchase of the SPV shares while the other country treats the transaction as a loan secured through the SPV shares’.


associati alla transazione negli Stati coinvolti. La differenza nel trattamento consente di beneficiare (i) della deduzione degli interessi passivi nello Stato in cui il *Repo* è trattato come un finanziamento collateralizzato, (ii) dell'esenzione sui *capital gain*, nello Stato in cui il *Repo* è trattato come una vendita di azioni con successivo riacquisto²⁴.

5. *Hybrid transfer: la generazione di indebiti foreign tax credit*

I gruppi multinazionali, al fine di ottenere un credito per le imposte pagate all'estero (c.d. *foreign tax credit*), si avvalgono di "hybrid transfer" di strumenti di *equity*. In particolare, uno strumento per ottenere benefici meramente fiscali è rappresentato, ancora una volta, dal **Repurchase agreement**.

Si consideri a tal proposito il seguente caso²⁵:

Tavola 3 - Schema dell'operazione



L'operazione in commento produce i seguenti effetti fiscali:

- la transazione (e.g. azioni privilegiate redimibili) è assimilata, nello Stato B, a una vendita di azioni con successivo riacquisto; pertanto, in tale Stato, la società B è considerata la proprietaria delle azioni e, di conseguenza, la be-

- una società (di seguito, "società A") residente in uno Stato (di seguito, "Stato A") riceve un finanziamento da un'altra società (di seguito, "società B") residente in un altro Stato (di seguito, "Stato B");
- la società A costituisce, nello Stato A, uno *special purpose vehicle* (di seguito anche, "SPV" o "veicolo"), effettuando un conferimento e ricevendo come corrispettivo azioni privilegiate del veicolo; contemporaneamente, stipula un *Repo* con la società B, avente come sottostante le azioni privilegiate dello SPV;
- lo SPV, al contempo, produce redditi (e.g. interessi su obbligazioni), i quali sono soggetti a tassazione nello Stato A; il veicolo inoltre distribuisce i dividendi alla società B, i quali sono esenti da tassazione nello Stato B; in tale contesto, i dividendi rappresentano per la società B la remunerazione economica della transazione²⁶.

neficia dei rispettivi dividendi. Inoltre, la società B usufruisce di un credito per le imposte sui redditi pagate dallo SPV nello Stato A;

- nello Stato A, la transazione viene considerata, ai fini fiscali, come un finanziamento garantito dalle azioni del veicolo (c.d. "finanziamento collateralizzato"); la società A è considerata pertanto proprietaria delle azioni dello SPV e di conseguenza, ai fini fiscali, il percipiente dei dividendi nel periodo in cui il *Repo* è posto in essere;
- lo Stato A prevede per la società A l'esenzione per i dividendi ricevuti dalla società B, o, alternativamente concede a essa un *foreign tax credit* per le imposte sui redditi pagate dallo SPV; in entrambe le situazioni la società A riceve i dividendi esentasse²⁷;

²⁴ Cfr. OCSE, *Building Transparent Tax Compliance by Banks*, Parigi, 2009, p. 40.

²⁵ Cfr. OCSE, *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 12.

²⁶ Cfr. OCSE, *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 9:
 "Between sale and repurchase, SPV earns income (e.g. receives interest on bonds) that is taxable in country A, and pays corporate income tax to country A. SPV further pays out dividends to B Co, typically at a fixed rate. Under the repo agreement used in the arrangement, B Co is entitled to keep the dividends, which economically serve as B Co's remuneration in the transaction".

²⁷ Cfr. OCSE, *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 10:

- la Società A beneficia della deducibilità dei flussi relativi allo strumento ibrido, in quanto, in tale Stato, lo strumento ibrido è trattato ai fini fiscali come debito.

Di conseguenza, l'effetto fiscale derivante dall'applicazione dello schema di cui sopra, è una deduzione nello Stato A e un'imposizione nello Stato B, quest'ultima a sua volta compensata da un indiretto credito per le imposte che il veicolo ha versato sugli utili distribuiti²⁸.

6. Le norme anti-elusive proposte dall'OCSE

Con l'obiettivo di eliminare le distorsioni determinate dall'uso degli *hybrid mismatch arrangements*, il Rapporto suggerisce agli Stati di adottare strategie in linea con il sistema fiscale e la prassi interne. Allo stesso tempo, risulta necessario considerare in che modo i diversi regimi fiscali interagiscono tra loro. Ciò, al fine, non solo di eliminare gli ostacoli agli scambi e agli investimenti transfrontalieri, ma anche con l'obiet-

tivo di limitare i fenomeni di non-imposizione.

Gli *hybrid mismatch arrangements*, comportando una non-tassazione, sollevano criticità in relazione al **gettito fiscale**, alla **concorrenza fiscale**, all'**efficienza economica**, alla **trasparenza** e alla giustizia ed equità.

Le distorsioni, precisa il Rapporto, possono essere determinate non solo dalla **doppia imposizione**, ma altresì dalla **unintended doppia non imposizione**²⁹.

L'adozione di misure specifiche, dirette ad assicurare il coordinamento tra il trattamento fiscale in uno Stato e quello dell'altro Stato interessato, svolge un ruolo significativo nella risoluzione delle criticità poste dagli strumenti in commento.

L'esperienza dei Paesi (*in primis*, Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Germania, ma anche Nuova Zelanda, Italia e Austria) che hanno adottato le suindicate misure è significativa. Con particolare riguardo all'ordinamento italiano, il Rapporto evidenzia come gli utili distribuiti da società non residenti sono esenti fiscalmente nella misura del 95% solo se ricorrono le seguenti condizioni³⁰:

(i) la remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi; e (ii) la relativa remunerazione sia totalmente ineducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente³¹.

Rileva tuttavia il Rapporto che le misure specifiche, ove adottate, devono essere oggetto di costante monitoraggio al fine di³²:

“Country A applies an exemption for dividends received by B Co, or an indirect foreign tax credit regime that allows A Co to claim a tax credit for the corporate income tax paid by SPV, in any case a method that allows A Co to receive the dividends effectively tax-free”.

²⁸ Cfr. OCSE, *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 10:

“The effect of this scheme is a net deduction in country A, coupled with taxation in country B, but offset by an indirect foreign tax credit for the taxes the SPV paid on the distributed profits”.

²⁹ Per ulteriori approfondimenti in materia di doppia imposizione e doppia non imposizione e sulle azioni intraprese dagli organismi sovranazionali (OCSE e Commissione europea) per eliminare/limitare tali fenomeni, cfr. P. Valente, *Tax planning aggressivo. Il Rapporto OCSE «Addressing Base Erosion and Profit Shifting»*, in *“il fisco”* n. 12/2013, fascicolo n. 1, pag. 1802; P. Valente, *L'erosione della base imponibile e il profit shifting*, in *“Il Quotidiano Ipsos”*, 18 febbraio 2013; P. Valente-C. Alagna, *Attenzione dell'OCSE puntata sulla «pianificazione fiscale aggressiva»*, in *“Il Quotidiano del commercialista”*, www.eutekne.info, del 15 febbraio 2013.

³⁰ Cfr. l'art. 89 del Tuir, comma 3:

“Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo”.

³¹ A tal proposito cfr.:

– art. 44 del Tuir, comma 2:

“Ai fini delle imposte sui redditi:

- a) si considerano simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e

- garantire una adeguata applicazione nelle diverse circostanze del caso concreto;
- evitare che le stesse possano essere “*circumvented*” mediante l’uso di *arrangements* più complessi.

gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi”.

– art. 109 del Tuir, comma 9:

“Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

- a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finan-

Il Rapporto raccomanda pertanto agli Stati³³:

- di adottare misure specifiche (ovvero di rivedere quelle esistenti) dirette a negare l’applicazione dei benefici in ipotesi di ricorso a determinati *hybrid mismatch arrangements*;
- di **cooperare e scambiare le informazioni** relative agli strumenti in commento, così come le eventuali strategie e misure adottate, nonché di monitorare l’effettività di queste ultime;
- di intraprendere specifiche iniziative di **disclosure** in tema di **strumenti ibridi**.

ziari sono stati emessi;

- b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi”.

³² Cfr. OCSE, *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 25.

³³ Cfr. OCSE, *Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues*, 5 marzo 2012, p. 27.